

Consiglio in numero non sufficiente per deliberare, che cosa accade? Accade che nessuna deliberazione si prende. Si viene alla seconda convocazione e chi si vede convocato per la seconda volta sa, o deve sapere, che la prima volta non si è fatto nulla sugli oggetti e sull'ordine delle deliberazioni proposte. Quindi egli naturalmente deve comprendere che nella seconda convocazione non si trattano altri affari se non quelli indicati nella prima, e secondo l'ordine di deliberazione stabilito nella medesima.

Che se poi si vuol fare un'altra convocazione straordinaria per altri affari, allora si comprende molto bene che per i nuovi affari non ci è che una prima convocazione; la seconda convocazione è solamente per quegli oggetti e per quell'ordine di deliberazioni di cui il Consiglio non potè occuparsi nella prima convocazione per la mancanza del numero legale dei consiglieri.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Io intendo solamente di osservare che l'onorevole preopinante, a parer mio, ha frainteso il senso dell'articolo 162, giacchè secondo la pratica costante di tutti i Consigli provinciali, sia nelle convocazioni ordinarie, sia nelle straordinarie, è di ritenere per necessaria la presenza della metà dei membri alla prima seduta: quando ciò non si ottenga, allora si richiede la presenza solo di un terzo di essi; questa non è disposizione che riguardi più le sedute ordinarie che le straordinarie.

**SPECIALE.** Signor presidente, giacchè l'onorevole Bon-Compagni mi ha preceduto nelle idee colle quali io volevo rispondere al preopinante, così rinunzio alla parola. Però mi permetto solo di ricordare all'onorevole Bon-Compagni come una circolare della luogotenenza di Sicilia, la quale raccoglieva insieme la giurisprudenza sicula-napolitana, posava la massima che la facoltà accordata dalla legge di deliberare con un terzo dei suoi membri la si accorda semprechè il Consiglio è radunato in seconda convocazione e non in seconda seduta; prego di far questa distinzione.

**BON-COMPAGNI, relatore.** Sì, sì, convocazione, mi era sfuggito.

**MAZZA.** L'onorevole relatore della Commissione, nel rispondere all'onorevole Speciale, riguardo all'articolo 162, diceva che poteva supplire alla sua proposta d'emendamento l'articolo 86 che si riferisce ai Consigli comunali, là dove dice: « nel caso che sieno introdotte proposte, le quali non erano comprese nell'ordine della prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non 24 ore dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. »

Certo ove si approvasse, come credo, la proposizione dell'onorevole relatore, bisognerebbe porre questa disposizione per alinea all'articolo 162, e bisognerebbe anzi ancora farci una variante per quanto riguarda le 24 ore; perchè, se le 24 ore possono essere sufficienti per dare avviso delle novelle materie ai consiglieri comunali, forse non potrebbero del pari bastare per dare l'opportuno avviso ai consiglieri provinciali, i quali non

sono così vicini al capoluogo come lo sono i consiglieri comunali. Io perciò propongo che, omesse le 24 ore, si dica: « se non dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. »

Del tempo che ci vorrà per dare in tempo utile tale avviso, sarà giudice il Consiglio medesimo.

**BON-COMPAGNI, relatore.** La Commissione accetta.

**LA PORTA.** Noi ci accostiamo intieramente alla proposta dell'onorevole relatore colla modificazione aggiunta dall'onorevole Mazza.

**PRESIDENTE.** Dunque sarebbe da fare la seguente aggiunta all'articolo 162:

« Nel caso che sieno introdotte proposte le quali non erano comprese nell'ordine di prima convocazione, queste non potranno essere poste in deliberazione se non dopo averne dato avviso a tutti i consiglieri. »

Sarebbe così lasciato l'articolo 162 come sta, e poi vi sarebbe aggiunta l'ultima parte dell'articolo 86, tolte le parole 24 ore.

**SPECIALE.** Accettiamo questa redazione.

**PRESIDENTE.** Interrogherò la Camera se approva questa modificazione.

(È approvata.)

**MINERVINI.** Domando la parola per una dichiarazione.

Io aveva nel mio particolare proposto prima pure un emendamento; indi gli onorevoli Speciale e La Porta, avendo anch'essi trovato a proporre nel senso del mio emendamento, io avendo trovato ragione di riunire alla mia precedente proposta la proposta dei miei onorevoli colleghi La Porta e Speciale, sottoscrivemmo insieme l'emendamento or ora svolto, sicchè il mio emendamento non ha più scopo, epperò sento il debito di dichiarare alla Camera di non essere luogo a deliberarvi.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Ora verrebbe l'articolo 165; qui l'onorevole Macchi ha domandato la parola per una mozione preliminare.

Il deputato Macchi ha la parola.

**MACCHI.** Qui cade, o signori, la questione gravissima della cessione dell'insegnamento secondario alle provincie.

**SANGUINETTI.** Domando la parola.

**MACCHI.** Voi ben sentite al par di me che questa discussione è impossibile intraprenderla in questo momento. Del resto il Governo ha già manifestato apertamente le sue intenzioni a tale riguardo poche sere fa, quando per bocca del ministro guardasigilli pronunziava queste precise parole; uditele, perchè sono gravi e sono giuste:

« Io domando in buona fede, o signori, se ad un deputato qualunque della Camera si ponesse innanzi il quesito: « volete o non volete che l'istruzione secondaria passi alle provincie, » quale risposta sarebbe per dare? Chiunque sia questo deputato, su qualunque banco segga, qualsivoglia opinione abbia egli intorno all'ingerenza che il Governo debba o no prendere